

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma, 18 aprile 2018  
Circolare n. 102/AM/amb  
Oggetto: **APE Volontario e Fondo di Garanzia**

Di seguito alla nostra circolare n° 55/2018, con la quale fornivamo indicazioni circa la piena operatività dell'istituto dell'APE Volontario, contenute nella circolare INPS n° 28/2018, è intervenuto un nuovo messaggio da parte dello Istituto Previdenziale datato 12 aprile 2018 n° 1604, con il quale vengono presentate le prime istruzioni riguardo ai criteri e le modalità di recupero del prestito pensionistico, nonché le prime indicazioni in merito all'attivazione del Fondo di garanzia.

Innanzitutto bisogna ricordare che, la domanda di APE deve contenere il contratto di prestito con l'indicazione dell'Istituto di credito scelto; il contratto di assicurazione contro il rischio premorienza, con l'indicazione della compagnia assicuratrice scelta; la domanda di accesso al Fondo e quella di pensionamento di vecchiaia.

Attualmente gli accordi quadro sono stati sottoscritti per quanto attiene ABI dalla Banca Intesa San Paolo, mentre per quello che attiene l'ANIA sono stati controfirmati da Unipol e Allianz.

Per accedere al prestito al consumo dell'APE Volontario necessitano tre tipologie di domande: la prima rivolta alla certificazione dei requisiti; la seconda diretta ad ottenere il prestito vero e proprio e la terza riguarda la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia vera e propria, -domanda irrevocabile-, salvo che la revoca non venga esercitata entro un limitato arco temporale di 14 giorni, dalla presentazione della domanda stessa.

In particolare il messaggio INPS n° 1604, regola il piano di recupero dell'APE, individuando nella data in cui si dà attuazione alla liquidazione dell'assegno pensionistico, per raggiunti limiti anagrafici, il momento in cui saranno applicate le trattenute sulla pensione da parte dello stesso Istituto, volte al recupero delle somme erogate a titolo di prestito, sulla base del piano di ammortamenti presentato dalla Banca.

La restituzione dell'APE come più volte evidenziato ha durata ventennale (240 mensili), con esclusione della 13<sup>a</sup> mensilità.

Nel dare esecuzione alla ritenuta l'INPS prende in considerazione il cumulo dei trattamenti pensionistici erogati in favore del soggetto finanziato, con esclusione di quelle di natura assistenziale.

Quindi, nel caso in cui abbiano avuto accesso all'APE Volontario soggetti titolari di più prestazioni pensionistiche, qualora non vi sia capienza sulla pensione diretta -limite del quinto dei trattamenti pensionistici e salvaguardia dell'importo del trattamento minimo INPS-, il prelievo della trattenuta sarà effettuato sulle altre pensioni di cui risulta titolare il soggetto interessato.

Di contro, in assenza di altre pensioni su cui effettuare la ritenuta, l'importo non recuperato mensilmente viene prelevato sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente, e sempre nel rispetto dei criteri sopra menzionati. Al verificarsi di una delle situazioni che non permettano il prelievo della trattenuta, spiega l'INPS, la stessa verrà effettuata anche sulla 13ª mensilità.

Di fatto, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS, inoltre, potrà procedere a recuperare importi residui, qualora vi sia la presenza di un importo a credito in favore del soggetto interessato come ad esempio: importi a titolo di trattamento di fine rapporto o di fine servizio, sempre fatto salvo il quinto, e sempre che il pagamento di detti importi si sia già perfezionato.

Gli importi non recuperati saranno registrati per verificare l'eventuale superamento del limite di 200 euro di somma complessiva non versata all'Istituto finanziatore e per monitorare che siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultimo rateo di pensione che ha concorso al superamento del limite summenzionato.

Nell'eventualità, di pensione mensile incapiente e con il contestuale verificarsi di importi non recuperati, il prelievo prosegue fino al momento in cui l'Istituto finanziatore non chiede attivazione del Fondo di garanzia mediante apposita istanza.

Nel caso di liquidazione della pensione in data successiva a quella della decorrenza del diritto, gli arretrati di prima liquidazione non sono posti in pagamento.

L'INPS, infatti, dovrà gestire il pagamento degli arretrati calcolando l'importo dell'APE da trattenere, pari alla somma delle trattenute mensili previste dal piano di ammortamento per ogni rateo di pensione intercorso tra la decorrenza della pensione e il pagamento del primo rateo corrente, nei limiti del quinto degli arretrati complessivi.

Il piano di ammortamento, si legge nel messaggio n. 1604, può subire variazioni nelle seguenti circostanze:

- ✓ erogazione del finanziamento supplementare;
- ✓ estinzione totale del finanziamento;
- ✓ estinzione parziale del finanziamento.

In caso in cui venga richiesto un finanziamento supplementare, la Banca è obbligata a dare comunicazione all'INPS, del nuovo piano di ammortamento e dell'importo della nuova trattenuta da effettuare sull'assegno pensionistico e contemporaneamente effettuare l'integrazione della commissione di accesso al Fondo, dando preventiva informativa al gestore, e del premio della copertura assicurativa all'Impresa assicuratrice.

Nel caso in cui, invece, viene estinto totalmente il prestito in maniera anticipata, l'Istituto di credito che finanzia informa l'Impresa assicuratrice dell'avvenuta estinzione del prestito e da all'INPS, oltre che la comunicazione dell'avvenuta estinzione anche la relativa liberatoria, la quale provvede ad interrompere la relativa ritenuta sul primo rateo utile di pensione.

Viceversa, se si verifica l'estinzione parziale, la Banca ne dà comunicazione all'Istituto di Previdenza che a sua volta né da informativa al richiedente, comunicando all'Istituto assicuratore il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata da applicare sul primo rateo utile di pensione.

In tale situazione, è prevista una particolare peculiarità, ossia viene previsto il pagamento di un indennizzo posto in capo al soggetto che richiede l'APE Volontario direttamente in favore dell'Istituto finanziatore diretto a coprire i costi amministrativi e di gestione.

Nelle due fattispecie di estinzione sia totale che parziale dell'APE, questa viene perfezionata con il pagamento della somma da restituire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla informativa della Banca. Mentre, il richiedente del prestito ha diritto a sua volta

al rimborso delle quote non godute riguardanti il premio assicurativo e quello della commissione di accesso al Fondo di garanzia.

Per quanto attiene i ratei di pensione disposti e pagati dopo il decesso del soggetto finanziato, il messaggio n° 1604 chiarisce che verrà attivato il meccanismo della compensazione tra gli importi dovuti e quelli da recuperare.

Come già indicato dalla circolare n° 28/2018 INPS, per accedere all'APE Volontario è stato istituito un Fondo di garanzia, che opera fino ad esaurimento delle proprie risorse, in caso di inadempienza da parte del pensionato, per l'accesso a tale Fondo deve essere corrisposta una commissione pari all'1,6%.

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia da parte dello Stato, in quanto garante di ultima istanza che opera in caso di inadempimento totale o parziale da parte del Fondo stesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.C.M n° 150/2017.

Il Fondo di garanzia garantisce l'80% del debito residuo, come stabilito dall'art. 14 del D.P.C.M. n° 150.

Detto ciò i casi in cui l'Istituto di credito può richiedere l'attivazione del Fondo sono i seguenti:

- ✓ ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
- ✓ qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'Istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento di tale importo;
- ✓ ove l'impresa assicuratrice non adempì all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;
- ✓ qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 150/2017, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.

Successivamente al deposito della domanda, l'INPS accerterà che siano stati rispettati i termini di presentazione della richiesta stessa, che in caso di esito negativo produrrà il rigetto della domanda. Viceversa, la dove l'istanza sia pervenuta nei tempi previsti dalla legge si procederà agli ulteriori adempimenti istruttori relativi all'importo da riscuotere da parte del soggetto finanziatore.

Il pagamento alla Banca dei suddetti importi deve avvenire entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto con cui si chiede l'attivazione del Fondo.

A secondo della motivazione per cui si richiede l'attivazione del Fondo, l'Istituto finanziatore deve fornire le seguenti informazioni:

- ✓ il numero del fascicolo APE che identifica univocamente la domanda di APE a cui si fa riferimento;
- ✓ il codice fiscale del pensionato beneficiario del finanziamento;
- ✓ la motivazione della richiesta espressa, nella circostanza descritta in questo paragrafo, con la lettera "a" (revoca della pensione), lettera "b" (incapienza della pensione), lettera "c" (inadempienza dell'assicurazione), lettera "d" (premorienza);
- ✓ l'importo da escutere a carico del Fondo di garanzia;
- ✓ lo stato dell'intero piano di ammortamento (espresso per singola rata con l'importo effettivamente trattenuto dall'INPS e versato all'Istituto di credito).

In particolare, in caso di richiesta per attivazione del Fondo per revoca "lettera a", l'INPS entro il primo giorno del mese successivo dell'emanazione del relativo

provvedimento né da comunicazione all'Istituto finanziatore, il quale entro i successivi 9 mesi può chiedere l'attivazione del Fondo di garanzia.

A seguito della revoca della pensione i ratei già pagati diventano indebiti. Di conseguenza le trattenute eventualmente applicate a titolo di APE sui ratei indebitamente corrisposti devono essere oggetto di rimborso all'INPS.

Se invece, l'istanza viene presentata per incapienza della pensione "lettera b", nel caso in cui siano trascorsi, 180 giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro e siano passati ulteriori 90 giorni l'Istituto di credito può presentare istanza al fine di attivare il Fondo entro i 9 mesi successivi.

Qualora la domanda sia pervenuta oltre i termini previsti, o l'importo non rimborsato sia pari o inferiore all'importo soglia, la stessa deve essere respinta.

Nell'ipotesi in cui si verifichi il decesso del soggetto finanziato nel periodo che intercorre tra la richiesta e il periodo di attivazione dello stesso Fondo di garanzia, quest'ultimo risponderà di una percentuale pari all'80% del totale degli importi non ancora incassati dall'Istituto bancario, in quanto gli importi residui saranno coperti dall'assicurazione contro il rischio di premorienza.

Nel momento in cui si richiede l'attivazione del Fondo per inadempienza dell'assicurazione "lettera c", l'Istituto di credito può presentare istanza al fine di attivare il Fondo entro i 9 mesi, trascorsi consecutivamente 60 giorni tra la data di comunicazione del decesso del soggetto finanziato da parte dell'INPS e la richiesta di rimborso da parte dell'Istituto finanziatore all'impresa assicuratrice e ulteriori 30 dall'inadempienza dell'impresa assicuratrice.

Inoltre, se l'istanza di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata dall'Istituto di credito in caso di premorienza del pensionato, nel caso in cui non sia riuscito a recuperare tutte le somme dovute nei 180 successivi alla comunicazione del decesso, la quale deve essere presentata entro 9 mesi dal suddetto termine.

Cordiali Saluti,

Patrizia Volponi  
(Segretario Nazionale)

